

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2252 DEL 29/12/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'ULSS 7 PEDEMONTANA E LA REGIONE VENETO PER IL TRASPORTO, LA MAPPATURA, LA CATALOGAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE COMPLESSIVA DI MATERIALI D'ARCHIVIO REGIONALI PRESSO LE STRUTTURE DI VILLA NIEVO BONIN LONGARE DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI). PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2305/23

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che

- l'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" è proprietaria dell'immobile di interesse storico-artistico denominato "Villa Nievo Bonin Longare", sito in Montecchio Precalcino (VI);
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ex Ulss n. 4 "Alto Vicentino" n. 978 di reg. del 9.10.2014 si è disposto che alcuni locali della "Villa" venissero messi a disposizione della Regione del Veneto per assolvere a funzioni di archivio di materiale documentale di alcune strutture dell'Area regionale Sanità e Sociale, al fine della gestione complessiva di tale materiale, congiuntamente a materiale dell'ex Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS), ed è stato formalizzato un accordo relativo al servizio di censimento, trasporto, gestione e custodia annuale degli archivi, per il periodo luglio 2013 - giugno 2014;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale dell'ex Ulss 4 "Alto Vicentino" n. 467 di reg. del 21.05.2015 è stato rinnovato il precedente accordo fino al 30.06.2017;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana n. 1008 di reg. del 30.08.2017 è stato rinnovato il precedente accordo fino al 30.06.2020 e quindi con deliberazione n. 812 di reg. del 24.06.2020 l'accordo è stato sottoscritto fino al 31.12.2023;

Atteso che, con nota prot. 620893/2023, ns prot. n. 96887 del 17.11.2023, la Regione Veneto ha manifestato l'intenzione di rinnovare ulteriormente il suddetto accordo, considerato il perdurare delle esigenze di archivio delle strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale e vista la già attiva e proficua collaborazione nell'attività di gestione degli archivi di cui sopra, per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2026, alle stesse condizioni in precedenza accordate e che la proposta è stata accettata da questa Azienda con nota ns prot. n. 98125 del 22.11.2023;

Vista la bozza di Convenzione, trasmessa dalla Direzione Programmazione e Controllo SSR della Regione in data 19.12.2023;

Rilevato che l'art. 5 della convenzione prevede l'erogazione di un canone annuale di € 25.000,00 a favore dell'Ulss 7 Pedemontana, importo che può aumentare fino a un massimo di € 50.000,00 annui, qualora ci fosse la necessità attivare il trasporto, la mappatura, la catalogazione e la gestione di ulteriori lotti di materiali d'archivio afferenti alle strutture dell'Area Sanità e Sociale;

Preso atto che la Regione provvede alla copertura finanziaria del finanziamento in oggetto con imputazione a carico delle risorse del perimetro sanitario del bilancio di previsione, previste per interventi finalizzati con copertura sulle risorse della GSA, afferenti al capitolo 103285;

Per quanto sopra esposto, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone

- di rinnovare la Convenzione con la Regione Veneto per il trasporto, la mappatura, la catalogazione, la conservazione e la gestione complessiva di materiali d'archivio regionali presso le strutture di Villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI), il cui testo, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto la Convenzione prevede un contributo regionale pari a € 25.000,00 annuo, importo che può aumentare fino a un massimo di € 50.000,00 annui, qualora ci fosse la necessità attivare il trasporto, la mappatura, la catalogazione e la gestione di ulteriori lotti di materiali d'archivio;
- di dare atto che la Convenzione avrà validità triennale a decorrere dal 01.01.2024 al 31.12.2026;
- di nominare direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Paolo Mazzochin dell'U.O.C. Affari Generali, come da comunicazione in data 19/12/2023, favorevolmente vistata dal Direttore Generale;

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile dell'U.O. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di rinnovare la Convenzione con la Regione Veneto per il trasporto, la mappatura, la catalogazione, la conservazione e la gestione complessiva di materiali d'archivio regionali presso le strutture di Villa Nieve Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI), il cui testo, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto la Convenzione prevede un contributo regionale pari a € 25.000,00 annuo, importo che può aumentare fino a un massimo di € 50.000,00 annui, qualora ci fosse la necessità attivare il trasporto, la mappatura, la catalogazione e la gestione di ulteriori lotti di materiali d'archivio;
3. di dare atto che la Convenzione avrà validità triennale a decorrere dal 01.01.2024 al 31.12.2026;
4. di nominare direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Paolo Mazzochin dell'U.O.C. Affari Generali;
5. di incaricare l'U.O. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

CONVENZIONE

con l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana per il trasporto, la mappatura, la catalogazione, la conservazione e la gestione complessiva di materiali d'archivio regionali presso le strutture di villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI)

TRA

l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, con sede legale a Bassano del Grappa (VI), in via dei Lotti, n. 40, C.F. e P.I. 00913430245, qui rappresentata dal Direttore Generale,, nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana;

E

la Regione del Veneto, con sede legale a Venezia, in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, qui rappresentata dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, nato a il, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma per conto e in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto;

PREMESSO CHE

- l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana è proprietaria dell'immobile d'interesse storico-artistico denominato Villa Nievo Bonin Longare (di seguito indicata come "Villa"), sito in Montecchio Precalcino (VI), in via Europa Unità, n. 2;
- l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS), in gestione liquidatoria per effetto delle Leggi Regionali nn. 43 e 46 del 2012, ha trasferito parte consistente del suo materiale documentale presso alcuni locali del complesso immobiliare della "Villa" adibiti ad archivio, in ottemperanza ad un accordo relativo anche ai costi di trasporto e gestione del materiale medesimo, recepito con decreto del Commissario Liquidatore di ARSS n. 4 del 21/5/2014;
- con le precedenti convenzioni, approvate con DGR n. 2845 del 29/12/2014, n. 1132 del 19/7/2017 e n. 775 del 16/06/2020, stipulate tra la Regione del Veneto e l'AULSS n. 4 "Alto Vicentino" (repertorio regionale n. 30980/2015) e l'AULSS n. 7 Pedemontana (repertorio regionale n. 34729/2017 e n. 37597/2020), si è disposto che alcuni locali della "Villa" venissero messi a disposizione della Regione del Veneto per assolvere a funzioni di archivio di materiale documentale di alcune strutture dell'Area regionale Sanità e Sociale, al fine della gestione complessiva di tale materiale, congiuntamente al materiale citato al punto precedente;
- la Regione del Veneto continua ad avere necessità di archivio per le strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale, in quanto al momento non risultano presenti spazi sufficienti presso le strutture regionali, come precisato nella DGR, di cui la presente convenzione costituisce parte integrante e sostanziale;
- le attività previste in Convenzione e il trattamento dei dati avvengono in continuità con le precedenti Convenzioni aventi il medesimo oggetto;

- l'articolo 6 della Convenzione approvata con DGR n. 775 del 16/06/2020 prevede che “La presente convenzione ha durata dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2023 e può essere ulteriormente rinnovata per altri tre anni in caso di persistenza delle esigenze di archivio della Regione del Veneto”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e s'intendono qui integralmente trascritte.

ART. 2 – OGGETTO

L'AULSS n. 7 Pedemontana mette a disposizione della Regione del Veneto, come già avvenuto per l'ARSS - Gestione Liquidatoria, alcuni locali del complesso immobiliare d'interesse storico-artistico denominato “Villa Nieve Bonin Longare”, sito in Montecchio Precalcino (VI), per assolvere a funzioni di archivio di materiale documentale di strutture dell'Area regionale Sanità e Sociale, al fine della gestione complessiva di tale materiale, congiuntamente a quello già trasferitovi, afferente ad ARSS - Gestione Liquidatoria.

ART. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE E SERVIZI

L'AULSS n. 7 Pedemontana, nel fornire la disponibilità di locali attrezzati, ubicati nel complesso immobiliare della “Villa”, s'impegna a garantire i servizi di trasporto, mappatura, catalogazione, gestione complessiva, conservazione e custodia di materiale d'archivio regionale afferente alle strutture dell'Area Sanità e Sociale e dei servizi di gestione complessiva, conservazione e custodia dell'archivio già afferente ad ARSS - Gestione Liquidatoria.

ART. 4 – OBBLIGHI

L'AULSS n. 7 Pedemontana si impegna a custodire il materiale d'archivio con la necessaria diligenza, servendosi di personale dedicato e di strumenti tecnici appropriati, con l'obbligo di restituirlo alla scadenza del presente contratto.

Nell'ambito dell'attività di gestione complessiva, conservazione e custodia, si impegna, altresì, previo adeguato preavviso, a fornire alle strutture della Regione del Veneto le specifiche parti richieste dei materiali custoditi per eventuali attività di consultazione da parte delle stesse.

L'AULSS n. 7 Pedemontana, nell'attività di custodia, si assume la responsabilità della corretta tenuta del materiale d'archivio.

Il presente atto viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82, e ss.mm.ii.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico dell'AULSS 7 Pedemontana.

Per ogni altro diritto e obbligo delle parti della presente convenzione, si rimanda alla disciplina del contratto di deposito di cui agli artt. 1766 e ss. del Codice Civile.

ART. 5 – ONERI ECONOMICI

La Regione del Veneto si impegna ad erogare, tramite l’Azienda Zero, un importo a favore dell’AULSS n. 7 Pedemontana pari ad € 25.000,00 su base annua, quale controprestazione della gestione complessiva, fornita dalla medesima Azienda, degli archivi regionali afferenti alle strutture dell’Area Sanità e Sociale e di quelli già afferenti ad ARSS - Gestione Liquidatoria depositati presso la “Villa”, importo che può aumentare fino a un massimo di € 50.000,00 annui, qualora ci fosse la necessità attivare il trasporto, la mappatura, la catalogazione e la gestione di ulteriori lotti di materiali d’archivio afferenti alle strutture dell’Area Sanità e Sociale, da conservare unitamente a quelli già ivi depositati.

In merito a ciò, l’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana dovrà comunicare alla Regione del Veneto le spese previste e rendicontare le spese sostenute.

Alla copertura finanziaria del finanziamento in oggetto, si provvede annualmente con imputazione a carico delle risorse del perimetro sanitario del bilancio di previsione, previste per interventi finalizzati con copertura sulle risorse della GSA, afferenti al Capitolo 103285.

ART. 6 – DURATA

La presente convenzione ha durata dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e può essere ulteriormente rinnovata per altri tre anni in caso di persistenza delle esigenze di archivio della Regione del Veneto.

ART. 7 – RECESSO

La Regione del Veneto, previo avviso di 90 giorni, ha facoltà di recedere dalla presente convenzione nel caso venga individuato un archivio regionale, adeguato ed utilizzabile, e di ottenere la restituzione del materiale documentale da parte dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, con liquidazione del parziale canone ancora dovuto a favore dell’Azienda stessa.

Così anche l’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso motivato, da inviare almeno 90 giorni prima alla Regione del Veneto.

ART. 8 – RINVIO DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente convenzione, si rimanda ai principi generali dell’ordinamento, alla normativa vigente e alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, il

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
Il Direttore Generale
.....

Regione del Veneto
Il Direttore Generale Area Sanità e Sociale
.....